ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4477 del 24/09/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE SOC. COOP. AGRICOLA nel Comune Di Tresignana (Fe), località Final di Rero, Via del Mare 57 - Modifica sostanziale AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4607 del 24/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19832/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “Consorzio Italiano Cooperative Ortofrutticole Soc. Coop. Agr.” con sede legale ed impianto nel Comune nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via del Mare n. 57 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A. n. 4939 del 27.09.2018 e successiva presa d'atto di modifica non sostanziale P.G. ArpaE n. 135425 del 03.09.2019

L A R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda in data 10.07.2020 e perfezionata in data 13.07.2020, trasmessa dal S.U.E.I. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 20.07.2020 con il n. 103992, presentata al S.U.E.I. dell'Unione (registrata del Comune al prot. n. 13188 del 10.07.2020 pratica 380/2020) dalla Società “Consorzio Italiano Cooperative Ortofrutticole Soc. Coop. Agr.”, nella persona di Mario Mazzoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via del Mare n. 57, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A. n. 4939 del 27.09.2018 e successiva presa d'atto di modifica non sostanziale P.G. ArpaE n. 135425 del 03.09.2020, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “C.I.C.O. Soc. Coop. Agr.” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, che comporta l'introduzione di un nuovo titolo abilitativo (emissione in atmosfera), in quanto la suddetta società richiede l'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e l'attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti

  il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

  la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

  la L.R. n. 5/06;

  la L.R. 21/2012;

  la L. 447/95

  la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

  la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

  la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

  la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, autorizzata con atto A.U.A. n. 4939 del 27.09.2018 con allegata la presa d'atto di modifica non sostanziale P.G. ArpaE n. 135425 del 03.09.2020:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'inserimento nei processi di lavorazione dell'impianto, di una nuova lavorazione di cucitura e di termosaldatura di film plastici per il

confezionamento di prodotti ortofrutticoli, che comporta la necessità di un nuovo titolo abilitativo per l'installazione di un punto di emissione in atmosfera;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Preso atto della dichiarazione di proseguimento senza modifiche dei titoli abilitativi scarichi ed impatto acustico, comunicata nella suddetta istanza di AUA;
- Viste le integrazioni volontarie della Società “C.I.C.O. Soc. Coop. Agr.”, trasmesse dal S.U.E.I. dell'Unione con nota datata 29.07.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 109673 del 30.07.2020), in cui si ripresenta l'istanza richiamando l'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, non essendo l'attività produttiva riconducibile alle attività di cui all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto;
- Visto che con nota P.G. di ArpaE n. 114469 del 07.08.2020, questa Agenzia ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis (Conferenza semplificata) della L. 241/90 e s.m.i.;
- Visto il Parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Ferrara in merito alla matrice ambientale emissioni in atmosfera, espresso con nota prot. n. 44420 del 10.08.2020 (assunto al P.G. di ArpaE n. 115845 del 10.08.2020), nel quale si comunica che l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di 2 classe, lettera B, punto 27 (per il deposito di frutta) del D.M. 05.09.1994;
- Visto il Parere favorevole dal punto di vista urbanistico in merito alla matrice emissioni in atmosfera del S.U.E.I. dell'Unione Terre e Fiumi, espresso con nota datata 18.08.2020 (assunto al P.G. di ArpaE n. 119263 del 18.08.2020) col quale si allega l'atto di classificazione di industria insalubre assunto al prot. del Comune n. 15565 del 18.08.2020 emesso in ottemperanza del Parere dell'AUSL di Ferrara;
- Vista la valutazione favorevole di ArpaE ST (assunta al P.G. di ArpaE n. 126649 del 03.09.2020) per l'emissione “E1” con il rispetto del limite riguardante il parametro COV. Inoltre si comunica che si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito all'assenza di emissioni diffuse;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "Consorzio Italiano Cooperative Ortofrutticole Soc. Coop. Agr.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via del Mare n. 57, codice fiscale e P.IVA

01393380389 per la modificata dell'attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A. n. 4939 del 27.09.2018 e successiva presa d'atto di modifica non sostanziale P.G. ArpaE n. 135425 del 03.09.2020.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	**Comune**
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	**Arpae**
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	**Comune**

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi autorizzati delle acque industriali **S1 e S2,** nella pubblica fognatura di via del Mare nel Comune di Tresigallo sono indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – PF.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali, nei pozzetti assunti a punto di campionamento, devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del regolamento di fognatura unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato B - Tlim.
3. Gli scarichi delle acque di dilavamento rampe di carico/scarico, nei pozzetti assunti a punto di campionamento, devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e idrocarburi totali con limite

10 mg/l.

4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – PF.
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nella fognatura ricettrice.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Si precisa inoltre che:

Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**C**"-Eatm e denominata **E1**;

2. l'emissione **E1** è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1
Provenienza	Termoformatura e termosaldatura del film in polietilene
Portata (Nm3/h)	2000
Durata (ore/giorno)	3 h/g
Altezza minima (m)	8
Frequenza della emissione nelle 24 h	1
Inquinanti presenti	COV
Concentrazione massima COV (espressi come C-organico totale)	20 (mg/Nm^3)
Sistema di abbattimento	--

3.la ditta in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1** con **frequenza annuale**;

4.per quanto riguarda l'emissione **E1** :

a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Tresignana ed ad Arpae**;

b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione deve essere **messa a regime**;

c) dalla data di messa a regime della emissione ed **entro 10 giorni** dalla stessa, la ditta dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data la ditta è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Tresignana e ad Arpae**;

5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**D**".
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento

delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) RUMORE

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Le attività e le lavorazioni sul lato nord (locali ex Capolo) confinante con un edificio ad uso ricettivo ed un'area verde di classe I, dovranno avvenire soltanto a portoni e finestre chiuse per limitare le immissioni di rumore.
3. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
4. Si dovrà limitare la velocità (30 Km/h) del transito degli automezzi del personale in entrata/uscita dal parcheggio della ditta, attraverso il vicolo cieco quartiere, prossimo ai ricettori.

5. Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (autocarri a motori spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'A.U.A. atto n. 4939 del 27.09.2018 con allegata la presa d'atto di modifica non sostanziale PG n. 135425 del 03.09.2020.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Comune di Tresignana, al C.A.D.F. S.p.A. ed al Settore Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.